

intero prezzo corrente, salvi tra le parti i loro rapporti.

A questo articolo è stato proposto dagli onorevoli Orioles e Fili-Astolfone il seguente emendamento:

« Il Consorzio nei limiti del deposito esistente per conto del venditore e salvo i prelevamenti di cui all'articolo 13, non potrà rifiutare la consegna dello zolfo venduto con trattati aventi data certa anteriore al 1° luglio 1906 e quando lo zolfo stesso sia effettivamente destinato all'industria dell'Isola, o all'esportazione ed il compratore paghi prontamente il prezzo convenuto detratti gli anticipi secondo le consuetudini locali, in quanto dal contratto risultino dati al venditore. Le differenze saranno dal Consorzio imputate al venditore.

« A questo effetto i contratti di vendita dovranno perentoriamente essere denunziati al Consorzio entro il 15 agosto 1906 ».

Chiedo alla Commissione ed al Governo se lo accettano.

DE LUCA IPPOLITO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento degli onorevoli Orioles e Fili-Astolfone, però, come sostituzione alla seconda parte dell'articolo sesto, restando integra la prima. (*Conversazioni animate*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio! Onorevole ministro, accetta l'emendamento degli onorevoli Orioles e Fili-Astolfone?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

ORIOLES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIOLES. Vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di fare una piccola correzione: là dove dice: « *all'industria dell'isola* », si potrebbe dire invece: « *all'industria nazionale* ».

MAJORANA ANGELO, *ministro del tesoro*. Accettiamo.

DE LUCA IPPOLITO, *relatore*. Accettiamo.

PRESIDENTE. Allora metto a partito anzitutto la prima parte di questo articolo sesto, così concepito:

« Le vendite, cessioni, pegni, assegnazioni di zolfo ed altri simili atti, anche se avvenuti anteriormente all'attuazione della presente legge, producono, nei rapporti col Consorzio, il solo effetto di surrogare i compratori, cessionari, creditori con pegno e simili nei diritti, escluso il diritto di voto, e nelle obbligazioni che i loro danti causa hanno verso il Consorzio ».

(*È approvata*).

Pongo a partito la seconda parte così modificata:

« Il Consorzio nei limiti del deposito esistente per conto del rivenditore e salvo i prelevamenti di cui all'articolo 13, non potrà rifiutare la consegna dello zolfo venduto con contratti aventi data certa anteriore al 1° luglio 1906 e quando lo zolfo stesso sia effettivamente destinato all'industria nazionale o all'esportazione ed il compratore paghi prontamente il prezzo convenuto detratti gli anticipi secondo le consuetudini locali, in quanto al contratto risultino dati al venditore. Le differenze saranno dal Consorzio imputate al venditore.

« A questo effetto i contratti di vendita dovranno perentoriamente essere denunziati al Consorzio entro il 15 agosto 1906 ».

(*È approvata*).

#### Art. 7.

I consorziati possono coll'autorizzazione del Consorzio, usare o alienare a terzi il loro zolfo grezzo o il loro sterco di zolfo per applicarlo nell'isola alla fabbricazione di prodotti industriali.

Il Consorzio ha il diritto d'invigilare tale impiego e di riscuotere i prelevamenti di cui nell'articolo 13, in proporzione dello zolfo utilizzato.

A quest'articolo ci sono due emendamenti, uno dell'onorevole Luzzatto Arturo, che vuole soppresso l'articolo, e l'altro degli onorevoli Aprile e Colajanni, che vogliono soppresso il secondo comma.

È presente l'onorevole Luzzatto Arturo?

(*Non è presente*).

Il suo emendamento s'intende ritirato.

Onorevole Aprile...

APRILE. Mantengo l'emendamento, ma rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Anche quest'emendamento dell'onorevole Aprile non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Metto a partito la prima parte dell'articolo 7.

(*È approvata*).

Metto ora a partito la seconda parte dell'articolo 7, cioè il secondo comma. Si intende che gli onorevoli Aprile e Colajanni, voteranno contro.

(*È approvato*).